

Roma, 28 agosto 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_31

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Trust familiare soggetto a revocatoria ordinaria**

La sentenza della Cassazione n. 12130/2026 ha definito un contenzioso avente ad oggetto due distinte tematiche in materia di istituzione e conferimento di beni in un trust familiare: le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e la validità dell'iscrizione di ipoteca, per un debito dei disponenti, sui beni nel frattempo conferiti nel trust. Il caso trae origine da due giudizi riuniti nei quali, rispettivamente, la banca aveva chiesto, tramite domanda revocatoria, di ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti di istituzione e conferimento di beni in trust, mentre i disponenti avevano chiesto la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla banca, per debiti dei disponenti medesimi, sui beni ormai conferiti nel trust. Quanto al primo profilo, l'azione revocatoria, disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c., è finalizzata alla tutela del creditore nell'ipotesi in cui il debitore compia atti che modificano la consistenza del suo patrimonio, sia dal punto di vista quantitativo sia sotto il profilo qualitativo, in modo tale da compromettere la realizzazione del diritto di credito. Ai fini del valido esperimento dell'azione revocatoria, se l'atto dispositivo del debitore è a titolo oneroso (ad esempio, una compravendita) occorre che la consapevolezza del pregiudizio a danno del creditore sussista sia in capo al debitore sia in capo al terzo acquirente, mentre se l'atto è a titolo gratuito (ad esempio, una donazione), è sufficiente che tale conoscenza sussista nel debitore. In caso di accoglimento dell'azione, l'atto dispositivo impugnato viene dichiarato inefficace nei confronti del creditore che ha agito; l'inefficacia opera ex tunc, cioè retroattivamente, come se il bene non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore. L'applicazione dell'azione revocatoria all'istituto del trust trae origine nella stessa legge di ratifica ed esecuzione della convenzione sul trust laddove è previsto che il suo riconoscimento non può ostacolare l'applicazione di leggi nazionali inderogabili, che comprendono le norme in materia di protezione dei creditori (art. 15, lett. e). Nel caso di specie, tanto il Tribunale quanto la Corte d'Appello (la Cassazione ha poi dichiarato inammissibile il ricorso dei disponenti) hanno chiarito, da un lato, che il conferimento nel trust pregiudicava le ragioni creditorie in ragione della segregazione patrimoniale e, dall'altro, che “l'istituzione di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della



prole) non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura – ai fini della revocatoria ordinaria – un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti” e che nel caso in esame i due trust erano stati istituiti per soddisfare esigenze familiari, non rilevando, quindi, l’ulteriore requisito del consilium fraudis in capo ai beneficiari di questo. Viene quindi confermato l’orientamento giurisprudenziale che sostiene la gratuità dell’atto istitutivo del trust familiare, già assunto con le sentenze della Suprema Corte nn. 28146/2023 e 19376/2017. La vicenda in commento permette altresì di svolgere considerazioni in merito alla validità di iscrizione ipotecaria su beni già conferiti in trust, pur essendo la sottesa posizione debitoria riferita al debitore disponente. I disponenti hanno infatti sostenuto che, essendo, ai sensi dell’art. 2828 c.c., l’iscrizione ipotecaria consentita su qualsiasi immobile appartenente al debitore, nel caso di specie l’ipoteca iscritta dopo l’atto dispositivo del bene, cioè il conferimento nel trust, era nulla e non sanabile, nemmeno per effetto del successivo accoglimento della domanda revocatoria. Sul punto, i giudici hanno stabilito che all’inefficacia retroattiva degli atti istitutivi del trust nei confronti della banca conseguiva la legittimità dell’iscrizione ipotecaria, poiché all’attrice vittoriosa in revocatoria non era comunque opponibile l’effetto segregativo derivante dall’istituzione del trust.

Fonte: Alberto Vanti, Eutekne del 28 agosto 2026

➤ **Tra le novità del quarto correttivo l’impatto inizia dall’esercizio 2026**

Il Dlgs 7 agosto 2026 n. 148 (quarto decreto Correttivo della riforma fiscale, composto da 37 articoli suddivisi in 12 Titoli, è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, cioè il 12 agosto. Ma molte norme hanno una decorrenza specifica e un regime transitorio riepilogato nella tabella qui sotto (che riguarda i redditi d’impresa, ma novità ci sono anche per quelli da lavoro). In linea di massima, le norme variate si riferiscono sia alle disposizioni attuali sia a quelle contenute nei testi unici che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027. **Cambiamenti anche sul 2026** Per le imprese, la maggior parte delle variazioni avrà effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e quindi dal periodo d’imposta 2026 per i soggetti solari. Così il 2026 potrà portare cambiamenti, anche profondi in alcuni casi, nella determinazione dell’imponibile fiscale: si pensi a valutazione dei titoli obbligazionari iscritti nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni fisse, assegnazione di premi variabili in natura (stock option, stock grant eccetera) ai dipendenti/amministratori, gestione del riporto delle perdite fiscali eccetera. **Principi contabili** Le modifiche riguardano sia i soggetti Oic sia quelli Ias/Ifirs (per esempio, per i pagamenti di premi basati su azioni proprie) oppure in modo specifico uno solo dei due soggetti: per esempio, le minusvalenze da valutazione su immobilizzazioni finanziarie sono relative solo ai soggetti Oic, mentre la deducibilità degli ammortamenti per marchi, avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita subordinata alla svalutazione da impairment test concernono solo i soggetti Ias/Ifirs. Sempre più forte è il richiamo ai corretti principi contabili di riferimento (Oic o Ias/Ifirs), che assumono valenza anche per la deducibilità del costo: per esempio, nella valutazione a fine esercizio dei titoli obbligazionari dell’attivo circolante oppure nella contabilizzazione a conto economico dei premi a dipendenti/amministratori basati su azioni. **Norme straordinarie** C’è anche qualche norma di carattere straordinario, come il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali realizzatesi nei periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 (fino all’anno



2023 per i soggetti solari) ed esistenti al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (anno 2025 per i soggetti solari) col metodo del "saldo globale" e il pagamento di un'imposta del 24% sul saldo positivo o il riporto in 10 anni del saldo globale negativo. È il caso anche dell'affrancamento delle partecipazioni black list con un'imposta sostitutiva del 36 per cento.

Doppio binario Da ultimo, in molti casi, vi sarà il mantenimento di un doppio binario tra le medesime operazioni eseguite a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e quelle dei periodi precedenti; ciò non depone a favore di una semplificazione nella gestione della fiscalità delle imprese e costringerà le stesse a redigere faticosi prospetti di raccordo extracontabili.

Fonte: Emanuele Reich Franco Vernassa, Il Sole 24 Ore del 27 agosto 2026

➤ **Nel mandato senza rappresentanza esenzione ribaltata solo in presenza dei presupposti**

La principale peculiarità del mandato senza rappresentanza consiste nel fatto che le prestazioni rese o ricevute dai mandatarî conservano la loro natura oggettiva anche nei rapporti tra il mandante e il mandatarî (art. 3 comma 3 ultimo periodo del DPR 633/72). Nell'ordinamento eurounitario, laddove un soggetto passivo agisca in nome proprio ma per conto terzi, partecipando a una prestazione di servizi, "si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale" (art. 28 della direttiva 2006/112/Ce). Come chiarito dai giudici della Corte di Giustizia Ue, la norma crea una *fiction iuris* "di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente", grazie alla quale si ritiene, ad esempio, che il mandatarî (o il commissionario), il quale abbia in un primo momento ricevuto i servizi dal mandante (o committente), fornisca successivamente "personalmente" tali servizi al cliente (cfr., fra le altre, Corte di Giustizia 9 ottobre 2025 causa C-101/24 e 28 febbraio 2023 causa C-695/20). Ciò premesso, per determinare correttamente il trattamento ai fini IVA delle operazioni, autonome, fra mandante e mandatarî e fra quest'ultimo e il terzo, occorre considerare non soltanto la natura oggettiva, ma anche i presupposti soggettivo e territoriale. Così, ad esempio, nell'ambito delle prestazioni sanitarie l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che "solo in presenza di entrambi i presupposti – oggettivo e soggettivo – (...) le prestazioni che il mandatarî rende per conto del mandante, spendendo il proprio nome, conservano la natura di prestazioni sanitarie esenti come per il mandante" (risposta a interpello n. 857/2021). Sempre con riguardo alle prestazioni esenti da IVA, un particolare caso, relativo ai servizi postali, è stato posto al vaglio della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21013/2026. Il fatto di causa concerneva una società esercente attività di "stampa massiva", che doveva procedere all'imbustamento e al recapito di quanto stampato agli utenti finali tramite raccomandate. Non essendo in possesso dei requisiti di "consolidatore postale", detta società non poteva ricevere il servizio "direttamente da Poste Italiane con un contratto di Servizi SMA (senza materiale affrancatura)"; si rivolgeva pertanto alla propria controllante la quale, avendo stipulato tale contratto, riceveva da "Poste Italiane" fatture in esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 633/72 (tale norma esenta da imposta "le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione", escludendo "le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente"). La controllante, a sua volta, addebitava alla controllata le spese sostenute emettendo tuttavia fatture con addebito dell'IVA ad aliquota ordinaria.

A seguito di accertamento, l'Agenzia delle Entrate contestava il fatto che il riaddebito fosse stato soggetto a imposta, dal momento che il rapporto intercorso fra controllante e controllata avrebbe



dovuto essere ricondotto nell'ambito del contratto di mandato senza rappresentanza. Di diverso tenore erano invece le conclusioni dei giudici di merito, cui la questione era stata sottoposta. Pur ammettendo che i rapporti fra le società rientrassero nello schema del mandato, la Corte di appello affermava che la controllata, avendo “regolarmente corrisposto (...) l’IVA indicata nelle fatture”, avrebbe avuto il diritto di esercitare la detrazione. La Cassazione rigetta le conclusioni dei giudici di merito, confermando che, nel caso di specie, sussistendo un mandato senza rappresentanza e fermi i requisiti per l'esenzione, la controllante (mandataria) non avrebbe dovuto emettere fattura con IVA, né la controllata (mandante), avrebbe avuto titolo a detrarre l'imposta. I giudici di legittimità, richiamando la Corte di Giustizia Ue (causa C-785/23), sottolineano tuttavia che l'esenzione in esame, prevista dall'art. 132 della direttiva 2006/112/Ce, è riconosciuta agli “operatori che assicurano la totalità o parte del servizio postale universale”, non spettando invece laddove le prestazioni, “volte a soddisfare le esigenze particolari delle persone interessate senza essere offerte a tutti gli utenti”, siano rese “a condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle approvate dall'autorità nazionale designata nello Stato membro (...) per disciplinare il servizio postale universale”. Ne consegue che nel caso di specie avrebbe dovuto essere già verificata a monte la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'esenzione, in assenza dei quali entrambe le operazioni effettuate nell'ambito del mandato senza rappresentanza avrebbero dovuto essere ritenute imponibili ai fini IVA.

Fonte: Luca Bilancini, Eutekne del 26 agosto 2026

➤ **La black list continua a rilevare per le violazioni RW**

Dai nuovi Testi unici non sono emerse novità in relazione alle disposizioni che, a vario titolo, assegnano una determinata valenza alle black list presenti nell'ordinamento. Permangono conseguentemente le criticità emerse negli ultimi anni, nei quali a un sostanziale ridimensionamento della valenza delle liste non ha fatto seguito un aggiornamento delle varie norme che a queste fanno riferimento. In estrema sintesi, la lista del DM 23 gennaio 2002, alla quale occorre rifarsi per il regime di deducibilità e di indicazione separata in dichiarazione dei costi, è stata sostituita dalla black list dell'Unione europea, aggiornata con cadenza semestrale. Maggiore importanza mantiene la lista di cui al DM 4 maggio 1999, e ciò sia ai fini della presunzione relativa di residenza fiscale in Italia dei cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori ivi menzionati (art. 2 comma 2-bis del TUIR, dal 2027 trasfuso nell'art. 2 comma 3 del DLgs. 117/2026), sia ai fini del raddoppio delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di indicazione delle attività estere nel quadro RW (art. 5 del DL 167/90, dal 2027 trasfuso nell'art. 67 del DLgs. 173/2024), sia ancora per la presunzione per cui le somme detenute all'estero si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione, con relativo raddoppio dei termini di accertamento (art. 12 del DL 78/2009, dal 2027 trasfuso nell'art. 294 del DLgs. 141/2026). L'incertezza aumenta se si pensa che le disposizioni sul quadro RW e sulla presunzione di cui all'art. 12 sopra richiamata fanno ancora riferimento non solo alla black list di cui al DM 4 maggio 1999, ma anche alla black list di cui al DM 21 novembre 2001, a suo tempo istituita per il regime CFC, oggi legato a parametri di tutt'altra natura. Proprio per queste disposizioni appare manifesta l'esigenza di un aggiornamento che, invece, nel tempo non è arrivato. Come a suo tempo evidenziato dalla C.M. n. 140 del 24 giugno 1999, il DM 4 maggio 1999 è costruito sulla base di parametri quali la bassa o inesistente forma di tassazione personale, il grado di trasparenza e di collaborazione delle Amministrazioni estere e i poteri di accertamento di cui queste dispongono.



Posto che tali chiarimenti erano stati forniti in relazione alla presunzione di residenza delle persone fisiche, per quanto riguarda gli inadempimenti degli obblighi di indicazione nel quadro RW la strada più logica sarebbe quella di abbandonare il riferimento alla lista del 1999 e di riservare le penalizzazioni agli investimenti non dichiarati localizzati in Stati o territori che non assicurano standard di scambio di informazioni, individuabili in quelli non ricompresi nella white list di cui al DM 4 settembre 1996, o che difettano di procedure di scambio automatico, in particolare relative ai conti finanziari, o in subordine che sono privi di una Convenzione con l'Italia che preveda lo standard minimo dello scambio su richiesta. Considerazioni di questo genere si rinviengono, ad esempio, nel procedimento sfociato nella recente sentenza della C.G.T. I Cuneo n. 55/2/26, comunque sfavorevole al contribuente. Il caso, di per sé lineare, è quello di una persona titolare di due conti nel Principato di Monaco per un totale di circa 27.000 euro, non dichiarati nel quadro RW per l'annualità 2020, per i quali l'Ufficio ha accertato un maggior reddito di pari importo attivando la presunzione di cui all'art. 12 del DL 78/2009. La decisione della C.G.T. I Cuneo ha privilegiato il principio di legalità e ha disconosciuto le argomentazioni del ricorrente, il quale aveva ritenuto illegittimo l'accertamento constatando che, a seguito dell'Accordo con il Principato di Monaco del 2 marzo 2015 (ratificato dall'Italia con la L. 231/2016), Monaco fosse entrato a pieno titolo tra i Paesi "collaborativi", e che conseguentemente fosse irrilevante la circostanza per cui lo stesso continui a fare parte della lista del DM 4 maggio 1999. Al contrario, secondo i giudici tale DM ha pieno carattere sostanziale, essendo costruito anche sulla base del parametro del basso livello impositivo dello Stato o territorio estero. La possibile contraddittorietà dell'attuale assetto normativo si può evincere dallo stesso fatto per cui l'accertamento ha avuto origine proprio dai dati dei conti bancari trasmessi all'Italia da Monaco sulla base degli strumenti per lo scambio di informazioni, i quali mettono in condizione l'Italia di avere un quadro delle disponibilità estere della persona. Il dato formale della ricomprensione dello Stato estero nella black list del 1999 è realisticamente utilizzabile dagli Uffici per attivare la presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche, fatto per cui la presenza di strumenti per lo scambio di informazioni assume una rilevanza meno significativa. Per quanto riguarda Monaco va ricordato come lo stesso Accordo del 2 marzo 2015 contenga, all'art. 12 § 2, disposizioni atte a dirimere i conflitti di residenza mutate da quelle dell'art. 4 del modello OCSE, basate in sostanza sui parametri dell'abitazione permanente, del centro degli interessi vitali e della dimora abituale, suscettibili di superare la presunzione; per le persone emigrate in Svizzera, il problema è oggi risolto con l'espunzione della Confederazione Elvetica dalla black list a far data dal 2024.

Fonte: Gianluca Odetto, Eutekne del 26 agosto 2026

➤ **Trust, sui beni ritrasferiti non c'è alcun prelievo**

Una recente ordinanza della Cassazione, la n. 23873 del 22 luglio 2026, offre lo spunto per affrontare in modo organico la problematica della rilevanza, ai fini delle imposte indirette, del trasferimento al disponente del fondo in trust. Ai fini delle imposte di successione e donazione, la norma di riferimento è l'articolo 4-bis del Dlgs 346/1990, come modificato dal Dlgs 139/2024, il quale al comma 1 prevede che «I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari». Il comma 4 di tale disposizione prevede altresì che «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore



della presente disposizione». Il presupposto che legittima l'imposizione è l'arricchimento gratuito da parte del terzo, che nel trust si realizza con l'originaria istituzione del vincolo e la successiva attribuzione finale a favore di beneficiari che siano diversi dal disponente. Se non viene posta in essere l'attribuzione a favore di terzi, non si realizza la manifestazione di capacità contributiva, rappresentata dal concreto arricchimento, oggetto del tributo. **La neutralità e le variazioni** La sentenza prima richiamata conferma, seppur riferita ad accadimenti antecedenti l'introduzione dell'articolo 4-bis citato, che la retrocessione al disponente del patrimonio in trust è un fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo. Mancano, infatti, gli elementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento gratuito da parte di soggetti terzi diversi dal disponente. Merita osservare è che il fondo in trust nel tempo può modificarsi, essere oggetto di dismissioni e reinvestimenti. E può mutare di valore, incrementandosi o riducendosi rispetto a quello che avevano i beni e i diritti al momento del trasferimento dal disponente al trustee. Orbene, tutte tali variazioni qualitative e di valore sono irrilevanti ai fini della neutralità fiscale della riattribuzione patrimoniale al disponente. L'ordinanza qui commentata, così come precedenti pronunciamenti della Suprema Corte (n.8719/2021 e n. 31857/2023) chiarisce infatti che non assume rilievo il fatto che i beni ritrasferiti al disponente siano diversi da quelli in origine apportati in trust. Con riferimento alla variazione di valore del fondo in trust, la recente risposta a interpello dell'Entrate n. 146/2026 ha esaminato un caso in cui il patrimonio ritrasferito al disponente era incrementato di valore nel tempo, giungendo ugualmente alla corretta conclusione e con la quale tale retrocessione era in ogni caso irrilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. **Impiego e attribuzione** Le stesse ragioni per le quali è neutrale, ai fini fiscali, la retrocessione del patrimonio dal trustee al disponente, portano ad affermare che sono neutrali (e quindi non soggetti ad imposta sulle donazioni) anche l'impiego o l'attribuzione del patrimonio in trust nell'interesse o a favore del disponente che sia anche un beneficiario del trust. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al caso perfettamente legittimo in cui un disponente trasferisca una parte del suo patrimonio al trustee perché lo impieghi a suo favore nel momento in cui egli, divenuto anziano o per una malattia, non sia più in grado di badare a sé stesso e che, mancato lui, lo impieghi nell'interesse dei suoi discendenti o lo assegni ad essi. Se il patrimonio in trust viene impiegato nell'interesse del disponente o attribuito a quest'ultimo nella sua qualità di beneficiario, tale impiego o attribuzione rappresenta una sorta di retrocessione a favore del disponente di parte di quanto in precedenza egli aveva segregato in trust, per cui tale impiego o attribuzione non arricchisce in alcun modo il disponente e, conseguentemente, non sconta alcuna imposizione.

Fonte: Andrea Vasapolli, Il Sole 24 Ore del 13 agosto 2026

I migliori saluti

LF/cdr

La Segreteria